

Al Sindaco
Al Responsabile dell'Ufficio Tributi
del Comune di _____

NOVITÀ IN MATERIA DI ICI E TARIFFE CATASTALI

La Finanziaria 2001, all'art.64, ha disposto che a decorrere dall'anno 2001 i minori introiti ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati compresi nella categoria D, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a lire 3 milioni (ora euro 1.549,37) e allo 0,5 per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno. La stessa disposizione stabilisce che qualora ai singoli comuni che beneficiano dei maggiori trasferimenti erariali derivino, per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali, introiti superiori almeno del 30 per cento rispetto a quelli conseguiti prima della rendita proposta, i trasferimenti erariali di parte corrente spettanti agli stessi enti sono ridotti in misura pari a tale eccedenza.

La pratica attuazione di tale misura compensativa, che per molti enti assume particolare importanza vista l'incidenza del valore dei cespiti in oggetto rispetto all'ammontare complessivo dell'imponibile ICI, è stata demandata ad un regolamento emanato di recente con il D.M. 1° luglio 2002 n.197 (in G.U. 12 settembre 2002 n.214). Il contributo statale è così pari alla differenza - calcolata in riferimento al singolo immobile - tra il gettito dell'ICI che sarebbe derivato dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D considerando la base imponibile risultante prima dell'autodeterminazione provvisoria della rendita catastale, ed il gettito ICI derivante dagli stessi fabbricati a seguito dell'applicazione della predetta rendita provvisoria. L'entità del minor gettito ICI è calcolata applicando l'aliquota dell'imposta vigente

nell'esercizio finanziario in cui i contribuenti, per la prima volta, effettuano i pagamenti in base alle rendite provvisorie. Il contributo è attribuito nell'anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita del gettito ICI, ed è consolidato nei trasferimenti erariali dei comuni interessati. Per ottenere il contributo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata, i comuni interessati devono inviare al Ministero dell'interno, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, apposita dichiarazione redatta secondo il modello di cui all'allegato A al citato decreto, in cui attestano l'importo complessivo del minore gettito ICI.

Nel caso in cui, negli anni successivi alla prima corresponsione, ricorrano le sopra accennate condizioni per la riduzione del contributo erariale, dovranno essere seguiti gli adempimenti indicati dallo stesso provvedimento, che ricalcano in modo speculare quelli già descritti, per i quali si rinvia al medesimo decreto.

Con D.M. 6 giugno 2002 n.159 (in s.o. n.153/L alla G.U. 29.7.2002 n.176), è stato invece approvato il regolamento con il quale sono stabilite le nuove tariffe d'estimo conseguenti all'attuazione delle decisioni delle commissioni censuarie provinciali e centrale, a norma dell'articolo 49 della legge Finanziaria 2000. Questa disposizione aveva concesso ai comuni la possibilità di presentare ricorso avverso le tariffe d'estimo e le rendite vigenti per una o più categorie o classi all'interno del proprio territorio; il decreto n.159/2002 ha quindi provveduto a rideterminare le tariffe degli immobili situati nei 268 comuni compresi nell'elenco allo stesso allegato, nelle misure ivi indicate.

Con circolare 19 settembre 2002 n.7/DPF, l'Ufficio per il federalismo fiscale ha precisato che le nuove tariffe d'estimo hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto che le ha stabilite, interpretazione fondata anche sul parere 26 marzo 2002 n.622/02, reso dalla terza sezione del Consiglio di Stato sullo stesso schema di regolamento. D'altra parte non sussiste alcuna disposizione direttamente riferibile al caso in esame che induca ad attribuire valore retroattivo alle predette

tariffe d'estimo. Ai fini ICI, pertanto, la predetta rideterminazione produce valore dal 1° gennaio 2003, come previsto dall'art.2 del D.Lgs. n.504/1992.

La circolare giunge poi alle medesime conclusioni in relazione alle minori tariffe d'estimo determinate con il D.Lgs. n.568/1993, che riguarda circa 1.400 comuni e numerose istanze di rimborso agli stessi presentate nel corso degli anni. In estrema sintesi, l'Ufficio rileva la non sussistenza dell'obbligo di rimborsare i contribuenti per l'ICI 1993, in quanto: il rapporto tributario deve ormai considerarsi definito per le istanze nei confronti delle quali il Comune ha già formulato il proprio diniego; è ormai intervenuta la decadenza per le istanze presentate oltre il termine di 3 anni dal pagamento.

LA TASSAZIONE DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO EFFETTUATE PER L'ESERCIZIO DELLE TELECOMUNICAZIONI

Nel contesto delle misure rivolte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, l'art.10 del D.Lgs. 4 settembre 2002 n.198, ha introdotto una particolare disciplina relativa al trattamento tributario delle attività di installazione, scavo ed occupazione di suolo pubblico effettuate per dette opere.

In base alle nuove disposizioni gli operatori di telecomunicazioni hanno l'obbligo di tenere indenne l'amministrazione locale, ovvero l'ente proprietario delle aree, delle spese necessarie per le opere di sistemazione delle medesime aree pubbliche specificatamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione, e per il loro ripristino a regola d'arte nei tempi stabiliti dallo stesso ente. In conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al citato D.Lgs. n.198/2002, l'ente non può imporre nessun altro onere finanziario o reale, fatta salva l'applicazione della Tosap o del Cosap, ovvero dell'eventuale contributo *una tantum* per spese di costruzione delle gallerie ex art.47, c.4, D.Lgs. n.507/1993.

Per le predette opere il citato art. 10 impedisce, in particolare, l'applicazione del disposto recato dall'ultimo comma dell'art.63 del D.Lgs. n.446/1997, in materia di Cosap, che prevede anche una maggiorazione del canone per eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo o del sottosuolo. Al riguardo, si rileva che il Tar Lombardia (sez. I, 23 maggio-28 giugno 2002 n.3029), ha ritenuto illegittimo calcolare in via generale e forfetaria i costi di manutenzione sopportati dal Comune, poiché in tal caso il canone così determinato non differirebbe dalla tassa: la maggiorazione determinata in modo predefinito non è, infatti, riferibile all'effettivo utilizzo del bene occupato, criterio di commisurazione che deve invece informare la determinazione del canone.

Per ciò che attiene i soli aspetti tributari, l'innovazione recata dal citato art.10 si ritiene debba trovare applicazione con effetto dal prossimo 1° gennaio in conformità a quanto stabilito dall'art.3 dello Statuto dei diritti del contribuente.

CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

La quota tariffaria riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Secondo quanto stabilito dall'art.14 della legge n.36/1994, i relativi proventi dovevano affluire in un fondo vincolato destinato esclusivamente alla realizzazione ed alla gestione di opere ed impianti centralizzati di depurazione. Quest'ultima disposizione è stata modificata e resa, si ritiene, più aderente all'attuale contesto organizzativo - che vede ormai operanti la maggior parte delle Ato - dall'art.28 della legge 31 luglio 2002 n.179. Infatti, detti proventi devono adesso affluire ad un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, la cui utilizzazione è vincolata all'attuazione del piano d'ambito approvato, appunto, dalla competente Autorità.

In merito alla qualificazione giuridica dei proventi a destinazione vincolata ora presi in esame, si ritiene utile rilevare come l'Agenzia delle entrate (ris. 9 luglio 2002 n.222) abbia ritenuto che la quota di tariffa incassata per il servizio di depurazione costituisca un onere che la legge pone a carico dei soggetti produttori

delle acque reflue per mettere in condizione gli enti erogatori del servizio di provvedere al loro disinquinamento, perseguendo in tal modo una finalità di carattere generale il cui costo è addebitato ai soggetti ritenuti responsabili dell'inquinamento stesso. La predetta quota, pertanto, partecipa alla formazione del corrispettivo del servizio di fognatura e depurazione, non influenzando il fatto che l'ente provveda o no all'effettiva depurazione.

Per tali considerazioni l'Agenzia viene ad affermare che, ai fini dell'inquadramento Iva, la controprestazione a carico dell'ente erogante consiste nel servizio di fognatura ed i corrispettivi comunque incassati per la depurazione sono da assoggettare ad imposta con aliquota ridotta del 10 per cento.

Con i migliori saluti.

Agosto-Settembre 2002